

**BANDO DI GARA**  
**Il Responsabile Ufficio Appalti**  
(Monica Pardini)

**RENDE NOTO**

E' indetta, ai sensi della deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 03/12/2019 e sulla base della determinazione di indizione gara n. 19 del 04/05/2020, procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità telematica, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi "Codice") e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm. per le parti ancora in vigore (d'ora in poi Regolamento), dal D.M. 49/2018; dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisti on-line di gaia S.p.A.

► Si precisa che la presente procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica; pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente tramite piattaforma di acquisti on line di GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo <https://gare-online.gaia-spa.it>, previa registrazione al predetto portale di gara, seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare telematico allegato al presente bando.

**Art. 1. Ente Appaltante:** GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento *in house* per conto dell'AIT nel territorio dell'ex AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in - 5045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.

Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi "Ente aggiudicatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del Codice ed il presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti di gara, si applicheranno gli artt. 114 e ss. del Codice.

**Art. 2. Responsabile Unico del Procedimento:** Ing. Francesco Di Martino; Dirigente di area Tecnica, tel: 0584.2804284, e-mail: [francesco.dimartino@gaia-spa.it](mailto:francesco.dimartino@gaia-spa.it);

**Art. 3. Responsabile del Procedimento di Gara:** Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38, centro direzionale Est-West, e-mail: [monica.pardini@gaia-spa.it](mailto:monica.pardini@gaia-spa.it);

**Art. 4. Per informazioni inerenti la gara:** Sara Balloni, Ufficio Appalti. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38, centro direzionale Est-West, e-mail: [sara.balloni@gaia-spa.it](mailto:sara.balloni@gaia-spa.it);

**Art. 4. bis Per informazioni di carattere tecnico:** ing. Virginia Vallini, Responsabile Ambiente Energia Rifiuti tel: 0584.2804289 cell: 3346110782, e-mail: [virginia.vallini@gaia-spa.it](mailto:virginia.vallini@gaia-spa.it)

#### **Art. 5. Oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e avvio a recupero/smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni o dalla normale gestione dei vari comparti operativi di GAIA S.p.A., tutti riportati nell'elenco di cui all'Allegato 2 del Capitolato Speciale.

Le quantità stimate dei rifiuti prodotti nei vari siti produttivi sono indicate, suddivise per codice CER, nel suddetto Allegato 2.

I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per GAIA S.p.A. e potranno variare in più o meno nel corso dell'anno in relazione alle variazioni non esattamente quantificabili delle condizioni di funzionamento dei vari siti produttivi.

Si rinvia al Capitolato Speciale per una descrizione più dettagliata dell'oggetto della fornitura del presente appalto.

#### **Art. 6. Importo complessivo a base di gara. Termini di pagamento.**

L'importo complessivo stimato a base d'asta, per una annualità, è pari ad € 68.519,82 di cui € 678,41 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge.

Per tanto l'importo soggetto a ribasso ammonta ad € 67.841,41 oltre € 678,41 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016; il prezzo sarà determinato mediante ribasso su elenco prezzi, posto a base di gara.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che, GAIA S.p.A. è tenuta all'applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e ss.mm.ii.

Inoltre si precisa che GAIA S.p.A. effettuerà i pagamenti a 180 giorni f.m. decorrenti dalla data di presentazione della fattura (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.), in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Tale deroga si fonda sul presupposto per cui Gaia S.p.A. è azienda "monoservizio", la cui capacità finanziaria è strettamente legata agli incassi delle bollette d'acqua che determinano un ciclo attivo finanziario non inferiore a 180 giorni. Conseguentemente, per una corretta ed imprescindibile gestione finanziaria sia degli incassi che dei pagamenti, il ciclo finanziario attivo necessariamente condiziona il ciclo finanziario passivo, ovvero i pagamenti a favore dei fornitori.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del Codice la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite.

I pagamenti sono subordinati al previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, della regolarità contributiva dell'affidatario, nonché di ogni altra verifica prevista dalla legge e dai documenti di gara.

E' obbligatoria l'emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.

Le fatture elettroniche dovranno essere, pertanto, emesse esclusivamente utilizzando il "Sistema Di Interscambio" (SDI) e secondo il formato previsto dalla normativa (XML).

Al fine di poter adempiere a tale obbligo, l'appaltatore dovrà inviare le fatture alo seguente codice destinatario: A4707H7 o, in alternativa, le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: fatture.gaia-spa@legalmail.it

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, che potrà essere corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Il recupero dell'anticipazione di cui sopra, eventualmente concessa dalla stazione appaltante all'aggiudicatario previo rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, avverrà in modo progressivo e secondo le modalità indicate nella tabella sotto esposta:

DESCRIZIONE	
<b>IMPORTO SAL</b>	<b>DA € 0 A € 40.000</b>
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 50% DEL SAL
<b>IMPORTO SAL</b>	<b>DA € 40.001 A € 60.000</b>
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 55% DEL SAL
<b>IMPORTO SAL</b>	<b>DA € 60.001 A € 100.000</b>
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 60% DEL SAL
<b>IMPORTO SAL</b>	<b>DA € 100.001 A € 150.000</b>
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 65% DEL SAL
<b>IMPORTO SAL</b>	<b>OLTRE € 150.001</b>
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 70% DEL SAL

#### **Art. 7. Numero gara e codice identificativo gara.**

Numero Gara: 7754697

CIG: 8290377B84

#### **Art. 8. Durata dell'appalto.**

L'appalto avrà durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

La consegna avverrà dopo la stipula del contratto d'appalto, tuttavia, Gaia S.p.A. al ricorrere delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di dare avvio in via d'urgenza al servizio una volta intervenuta l'aggiudicazione efficace.

► Gaia S.p.A. si riserva di esercitare un'opzione di rinnovo del contratto di appalto per un'ulteriore annualità e proroga semestrale; pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo e proroga dell'appalto è pari ad € 171.299,55 di cui € 1.696,03 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge.

#### **Art. 9. Procedura di gara.**

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica; pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di Gaia S.p.A., accessibile all'indirizzo <https://gaia-online.gaia-spa.it>, previa registrazione alla predetta piattaforma.

#### **Art. 10. Criterio di aggiudicazione.**

L'aggiudicazione del contratto avverrà, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

E' possibile utilizzare il criterio del "minor prezzo" in quanto il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi "standardizzato" e l'incidenza della manodopera è inferiore al 50%.

L'aggiudicazione, dunque, avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso su elenco prezzi, reso disponibile da codesta stazione appaltante, e deve comunque essere inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza.

#### **Art. 11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

#### **Art. 12. Requisiti generali e cause di esclusione.**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

## **Art. 13. Requisiti speciali.**

### 13.1. Requisiti di idoneità professionale.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) Iscrizione, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 del Codice, registro della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per un oggetto congruo rispetto a quello dell'appalto e, in caso di società cooperative, possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04;
- B) Idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07 e, pertanto, dovrà aver rispettato i seguenti adempimenti:
  - 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
  - 2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
  - 3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
  - 4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

L'impresa dovrà pertanto autocertificare l'effettuazione di tali adempimenti. Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante provvederà al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 16 comma 1 bis L.R. 38/07.

- C) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4, 5 e 8 ("Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi", "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi", "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi") classe F o superiori.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 45,83 e 86 del Codice.

### 13.2. Requisito di capacità economica-finanziaria.

I concorrenti devono produrre (all'interno della "busta" A - Documentazione amministrativa), un'autocertificazione relativa alla propria capacità economica – finanziaria, indicando il proprio fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), per servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un valore, per singolo anno, pari almeno all'importo a base di gara.

Successivamente la stazione appaltante potrà chiedere all'aggiudicatario la comprova di quanto autocertificato in gara.

Si specifica che, il requisito speciale relativo alla capacità economica/finanziaria di cui sopra, è stato richiesto al fine di dimostrare la solidità economica finanziaria e capacità operativa dei concorrenti, considerato quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell'appalto e di affidabilità, ex art. 83 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 14. Indicazioni circa il possesso dei requisiti per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, Geie.**

I requisiti di cui ai precedenti artt. 12 e 13.1 devono essere posseduti:

in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. Da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

- a. Dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente articolo 13.2. deve essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, fermo restando che, nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, ovvero in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ex art. 83 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.

**NB:** in caso di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis) del Codice, la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti richiesti nel presente bando è valutata, a seguito di verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice, in ogni caso nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati.

**Art. 15. Avvalimento.**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è ammesso invece il ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione Albo Nazionale dei gestori Ambientali (ex art.89 c.10).

L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 3 del Codice il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 89 comma 1 ultimo capoverso il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica cartaceo/a- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

#### **Art. 16. Subappalto.**

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

In conformità alla facoltà prevista dall'articolo 105 comma 13 del Codice la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite.

#### **Art. 17. Sopralluogo.**

I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo autonomamente, senza la presenza di personale Gaia S.p.A. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'avvenuto sopralluogo dovrà poi essere autocertificato in sede di gara, tramite l'apposita dichiarazione contenuta nell'allegato B) istanza di partecipazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da dipendente delegato dall'operatore economico concorrente.

#### **Art. 18. Garanzia provvisoria.**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

L'importo della cauzione, salvo riduzioni, risulta il seguente: pari ad € 1.370,39 (euro milletrecentosettantatna/39);

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si precisa che, la garanzia provvisoria, in qualunque sua forma, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt.103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice.

► Il suddetto impegno non è richiesto alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, con le modalità indicate all'articolo 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che parteciperanno alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme ai nuovi schemi-tipo contenuti nell' "Allegato A – Schemi Tipo" del D.M. n. 31 del 19.01.2018 (pubblicato in G.U. n. 83 del 10.04.2018 ed in vigore dal 26.04.2018), evidenziando in particolare che:
  - Le garanzie fidejussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere presentate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un'unico atto che inchi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
  - Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
- 4) Avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- 5) Essere prodotta in formato p7m sottoscritta digitalmente sia dal garantito che dal garante con firma digitale in corso di validità, ovvero in formato digitale mediante scansione dell'originale o della copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000) sottoscritta in cartaceo, in entrambi i casi con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, unitamente alla scheda tecnica conforme all' "Allegato B-Schede Tecniche" contenuto nel D.M. n. 31 del 19.01.2018, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente, in una delle due modalità sopra indicate.

Si precisa tuttavia che:

- Ai sensi del comma 5 del D.M. n. 31 del 19.01.2018, ai fini della semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori possono presentare alla stazione appaltante la sola scheda tecnica conforme all' "Allegato B - Schede Tecniche" contenuto nel suddetto D.M. n. 31 del 19.01.2018, in formato digitale, tramite scansione dell'originale o della copia autentica in cartaceo, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente (Si ricorda in particolare che è obbligatorio l'impegno al rilascio della cauzione definitiva salvo per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti).



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente autocertifica nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, se del caso allegando copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio / aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria –a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta–, ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 comma 9, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### **Art. 19. Pagamento a favore dell'Autorità.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1174/2018, recante attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2019; e allegano in formato digitale, tramite scansione dell'originale in cartaceo, la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo in favore dell'ANAC è pari ad €20,00 (euro venti/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento tra la documentazione prodotta in sede di offerta, la stazione appaltante può disporre il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, conseguentemente sanandosi la mancata presentazione della ricevuta, esclusivamente a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. 266/2005.

#### **Art. 20. Documentazione di gara.**

La documentazione di gara consiste in:

a) documentazione amministrativa di gara:

- Bando di gara con i relativi allegati;

b) documentazione tecnica di gara:

- capitolato speciale d'appalto, computo metrico, elenco prezzi, All. N. 2 "siti".

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma di acquisti on-line di Gaia S.p.A., accessibile all'indirizzo <https://gare-online.gaia-spa.it>

**Art. 21. Modalità di presentazione-sottoscrizione documenti di gara.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. in carta semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) Potranno essere firmate digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata in formato digitale la scansione dell'originale della relativa procura o di una sua copia conforme;
- c) Devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) Devono essere inserite negli appositi spazi previsti da GAIA S.p.A. sulla piattaforma telematica in relazione alla presente gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, reperibili in piattaforma come meglio specificato al precedente articolo del presente bando di gara.

► Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul sito <https://gare-online.gaia-spa.it> e, ove richiesto, firmata digitalmente.

**Art. 22. Soccorso istruttorio.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (es: garanzia provvisoria, ecc.).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura

#### **Art. 23. Modalità e termini di presentazione delle offerte.**

Gli operatori economici interessati a partecipare all'appalto dovranno registrarsi ed identificarsi sulla piattaforma accessibile all'indirizzo <https://gare-online.gaia-spa.it> ed inserire negli appositi spazi previsti la documentazione di seguito elencata **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/06/2020.**

Si precisa espressamente che:

- ▶ L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta" della documentazione amministrativa, **è causa di esclusione;**
- ▶ Le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, **saranno escluse**
- ▶ L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà contenere le seguenti "buste":
  - "Busta" A) documentazione amministrativa;
  - "Busta" B) offerta economica;

#### **Art. 24. Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa.**

L'operatore economico dovrà inserire negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma:

**24.1)** DGUE;

**24.2)** Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con istanza di partecipazione;

**24.3)** Documentazione a corredo.

**24.1) ▶ Documento di gara unico europeo (fac simile – Allegato A) firmato digitalmente a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, in formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all'originale della relativa procura.**

Si precisa che:

- la compilazione della **Parte I** del modello è ad esclusivo carico della stazione appaltante; l'operatore economico non dovrà dunque provvedervi;

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti;

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

► Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione Albo Nazionale dei gestori Ambientali (ex art.89 c.10).

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva (*fac simile All. C*) di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione –per tutta la durata dell'appalto- le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) Dichiarazione sostitutiva (*fac simile All. C*) di cui all'articolo 89 comma 7 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) In formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all'originale del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono dettagliatamente essere descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento, a pena di nullità, contiene ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

► Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 14 del presente bando di gara.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

### **Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati**

La compilazione è richiesta solo per le tipologie di procedure indicate nella suddetta parte V del DGUE.

### **Parte VI - Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

► **N.B.:** Il DGUE deve essere presentato:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che a seguito del Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Ciò posto, appare opportuna l'adozione da parte dei legali rappresentanti dei concorrenti, di adeguate cautele volte ad evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1,2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **24.2) ► Istanza di partecipazione (*fac simile - Allegato B*)**

La dichiarazione sostitutiva contenente la domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato B) predisposto dalla stazione appaltante e reperibile sulla piattaforma di acquisti on line di gaia S.p.A. come indicato al precedente articolo del presente bando di gara, e comunque dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente dovrà infatti rendere una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lett b-bis), e comma 5 lett f-ter) del Codice;
- b) di aver preso visione dei siti interessati dal servizio elencati nell'all. 2 "siti";
- c) di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classifiche: categorie 4, 5 e 8 classe F o superiori;
- d) che il proprio fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), per servizi analoghi a quelli oggetto di gara è pari, per singolo anno, almeno all'importo a base di gara;
- e) di essersi recato nelle aree oggetto del servizio da affidare e di averne preso visione direttamente o tramite proprio personale dipendente, di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei luoghi stessi, delle loro caratteristiche e relativa natura, delle condizioni relative alla sicurezza e delle eventuali difficoltà che potranno essere incontrate nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto;
- f) di aver acquisito, pertanto, tutti gli elementi necessari ed utili per la formulazione dell'offerta e per la individuazione dell'organizzazione del servizio necessaria all'esecuzione dell'appalto, comprese le condizioni di sicurezza;

- g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- h) di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classifiche: categoria 4, 5 e 8 classe F o superiori;
- i) di accettare, ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- j) di accettare espressamente quanto prescritto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti, autorizzando la stazione appaltante –qualora un partecipante eserciti tale facoltà di accesso- a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma suddetta;
- k) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- m) di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti indicata nel capitolato speciale (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.), ovvero la liquidazione delle fatture a 180 (centottanta) giorni f.m. dalla data di presentazione della fattura;
- n) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nel modello di autocertificazione, o mediante pec, all'indirizzo indicato nel modello di autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- o) di essere in possesso di una o più delle certificazioni sotto elencate, in forza della quale ha diritto alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice
  - ▶ certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
  - ▶ certificazione della registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
  - ▶ certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
  - ▶ certificazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE);
  - ▶ di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  - ▶ di essere in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione OHSAS 18001;

► certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di Energy Service Company per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;

- p) di acconsentire espressamente, ai sensi dell'articolo 211 comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, a che la stazione appaltante –in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara- richieda parere di precontenzioso all'ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto comma 1 parte seconda;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:**

- q) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b) e dell'art. 110 comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di .....; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 della legge fallimentare;
- r) di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (in seguito "Regolamento"), i dati personali relativi alle persone fisiche potranno essere trattati come segue:

1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a). esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; b). adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell'impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);

2) Base giuridica e conferimento.

La base giuridica del trattamento di cui ai punti 1.a) 1.c) è il contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 b) e 1 d) è la necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del Titolare nell'ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l'impossibilità di dare esecuzione al contratto medesimo.

3) Destinatari dei dati personali.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

4) Diritti dell'interessato.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.

In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta, Frazione Marina, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: [privacy.fornitori@gaia-spa.it](mailto:privacy.fornitori@gaia-spa.it)

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5) Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A. - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta, Frazione Marina.

► Si precisa espressamente che:

- le attestazioni di cui al presente articolo 24.2. nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- le attestazioni di cui al presente articolo 24.2. nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**24.3) ► Documentazione a corredo.**

a) polizza fideiussoria, in formato digitale, secondo quanto previsto dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e conforme all' "Allegato A – Schemi Tipo" del D.M. n. 31 del 19.01.2018 (pubblicato in G.U. n. 83 del 10.04.2018 ed in vigore dal 26.04.2018), unitamente alla scheda tecnica conforme all' "Allegato B - Schede Tecniche" del succitato D.M., debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente, ferma restando la facoltà già prevista al precedente articolo del presente bando di produrre unicamente la sola scheda tecnica succitata, con l'espresso impegno di un fideiussore a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia di cui all'art. 103 del Codice, salvo il caso di cui all'art. 93, comma 8, ultimo periodo, del Codice (microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);

b) ricevuta/e di pagamento del contributo a favore dell'Autorità -in formato digitale, tramite scansione dell'originale in cartaceo- secondo quanto previsto al precedente articolo 19.

**N.B.:** La mancata effettuazione di detto pagamento sarà causa di esclusione;

Si precisa che:

► In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare:

- (fac simile **Allegato C**) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;



- contratto in formato digitale- tramite scansione dell'originale/copia autentica sottoscritta in cartaceo-, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del contraente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 89 comma 1 ultimo periodo del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di esclusione, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

► Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, occorre produrre:

a) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

b) dichiarazione (*fac simile – Allegato D*) in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

► Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, occorre produrre:

a) a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta, con l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

► Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, occorre produrre:

a) a pena di esclusione, dichiarazione (fac-simile – Allegato D) resa da ciascun concorrente raggruppando attestante: 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

► Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, occorre produrre:

[caso 1] -se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.:

a) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

b) a pena di esclusione, dichiarazione (*fac simile – Allegato D*) sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

[caso 2] -se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

a) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

[caso 3] -se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- b) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, (fac simile – Allegato D) rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

#### **Art. 25. Contenuto della “Busta” B – OFFERTA ECONOMICA.**

L'offerta deve essere datata e a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente da persona munita di poteri di firma e rappresentanza.

Tale “busta” deve contenere esclusivamente:

- ▶ modulo offerta, fac-simile all. E), con l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara, in cifre ed in lettere;
- ▶ la stima, in calce al modulo offerta di cui sopra, a pena di esclusione, del costo e degli oneri della sicurezza aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”) di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, nonché l'indicazione, a pena di esclusione, dei costi della manodopera ai sensi dell'art 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/16.

La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

Si precisa espressamente che:

- ▶ L'aggiudicazione avverrà sulla base del ribasso percentuale unico indicato in calce all'offerta.
- ▶ Non saranno ammesse offerte in aumento, né pari a zero.

► Il ribasso offerto può presentare al massimo n. 2 decimali (si opererà, nel caso, al troncamento dopo il secondo decimale).

► L'operatore dovrà altresì indicare il ribasso percentuale che offre, all'interno dell'apposito campo previsto sulla piattaforma on-line. In caso di discordanza tra il valore espresso in lettere all'interno della dichiarazione d'offerta e il valore inserito sulla piattaforma, prevale quello indicato in lettere nella dichiarazione d'offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; inoltre, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

#### **Art. 26. Calcolo dell'anomalia.**

Ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici, si procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo quanto ivi disposto; invece, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a quindici, si procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo indicato al comma 2 – bis del medesimo art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.

Dopodichè si procederà: ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8; in caso di offerte inferiori a dieci, non vi sarà l'esclusione automatica ma si applicherà la procedura di cui ai commi 4,5,6 del citato art 97 del Codicedel D.Lgs n. 50/2016.

In caso di offerte ammesse in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs n. 50/2016, non si procederà ai calcoli di cui ai commi 2 e 2 –bis) sopra citati per la determinazione delle soglie di anomalia (in ogni caso potrà valutarsi la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6 ultimo capoverso dell'art 97).

Ove non sia applicabile l'esclusione automatica, la verifica della congruità delle offerte sarà rimessa direttamente al Rup che potrà, eventualmente, avvalersi della struttura di supporto di cui all'art. 31 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà generale di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

► Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia avverrà seguendo le indicazioni fornite dal MIT nella circolare n.8 del 24.10.2019 ("Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici").

#### **Art. 27. Svolgimento operazioni di gara.**

**La prima seduta**, che avrà evidenza pubblica in quanto svolta tramite procedura di gara tracciata sul portale on-line della stazione appaltante, **avrà luogo il giorno 18/06/2020 alle ore 09:00.**

Le successive sedute ad evidenza pubblica saranno comunicate esclusivamnete a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica indicata dal concorrente, almeno un giorno prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all' "apertura" della documentazione amministrativa e all'ammissione dei concorrenti alla gara dopo aver verificato le condizioni di partecipazione degli stessi.

Ove necessario, si procederà a richiedere chiarimenti o integrazioni applicando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 24 del presente bando di gara.

Successivamente il seggio di gara procederà con l' "apertura" delle offerte economiche; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice, il seggio di gara procederà secondo quanto già disciplinato al precedente art. 27 della presente lettera d'invito.

In ogni caso, prima della pronuncia di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento Tecnico procederà alla valutazione della congruità dei costi della manodopera, ex art.95 c.10 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

#### **Art. 28. Fase successiva alla gara e stipula del contratto d'appalto.**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32 comma 5 e 33 del Codice, provvede all'aggiudicazione dell'appalto; detta aggiudicazione –ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Codice- diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara.

Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente bando, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'ANAC, all'escussione della cauzione provvisoria, all'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare l'appalto al secondo classificato.

Dell'aggiudicazione, anche non efficace, sarà data notizia entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento, a tutti i partecipanti ex articolo 76 comma 5 lett. a) del Codice. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 bis del Codice, ai candidati ed ai concorrenti sarà dato avviso con comunicazione a mezzo pec entro un termine non superiore a cinque giorni dalla relativa adozione - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa anche all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato per scritto con l'aggiudicatario e fatto comunque salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte di GAIA S.p.A. nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Sarà possibile, in caso di necessità, procedere all'avvio del servizio in via d'urgenza ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del Codice.

Le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali, generali e di idoneità professionale dell'aggiudicatario avverranno indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati:

- a) verifica sul sito ANAC della sussistenza di annotazioni sul Casellario;
- b) richiesta del certificato relativo a “procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione” ex art. 6, D.Lgs. n. 159/2011, e del certificato penale generale ai competenti Uffici dell’Amministrazione Giudiziaria;
- c) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa all’inesistenza di procedure concorsuali;
- d) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
- e) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale;
- f) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello previdenziale INPS/INAIL;
- g) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate;
- h) acquisizione copia conforme ISO 14001 in corso di validità;
- i) acquisizione di copia dei bilanci e/o delle fatture relative agli esercizi 2016/2017/2018 al fine di comprovare quanto dichiarato in sede di gara relativamente al possesso del requisito speciale di partecipazione, capacità economica-finanziaria, di cui al precedente art. 15.2 del presente bando di gara.

GAIA S.p.A. procederà, altresì, alla verifica, in capo all’aggiudicatario, degli adempimenti di cui all’art. 16 L.R. Toscana 38/07.

Ai fini della **stipula del contratto**, l’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente documentazione:

- comunicazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, recante la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici e valida polizza assicurativa professionale così come meglio dettagliato nel successivo articolo 29 del presente bando.

Prima di avviare l’esecuzione del contratto, l’appaltatore dovrà procedere agli adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della L.R. 38/07 e ss.mm..

► Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

Si precisa che, come disposto dall'articolo 110 comma 2 del Codice, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 29. Chiarimenti.**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti" nell'area riservata alla presente gara della piattaforma di gara on line. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

La stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 7 giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti on line di GAIA S.p.A. utilizza la casella denominata [portaleappalti.gaia@pec.it](mailto:portaleappalti.gaia@pec.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma o inviate in forma anonima a ciascuno dei concorrenti.

#### **Art. 30. Comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto previsto al precedente art. 30, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicata dal concorrente. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **Art. 31. Informativa in materia di privacy.**

I dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2017/269 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla soprariportata normativa.

#### **Art. 32. Pubblicità.**

Il presente bando viene pubblicato per estratto sulla GUUE, sulla GURI, sul sito dell'Osservatorio Regionale nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura per l'affidamento, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del nuovo Codice degli Appalti, saranno pubblicati e aggiornati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 73 comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

La stazione appaltante comunica gli atti di cui all'art 76 c.5 del D.Lgs n. 50/2016 entro 5 giorni dalla loro adozione; il termine di impugnazione decorre dalla suddetta comunicazione. Il termine per impugnare il provvedimento di ammissione decorre dalla data di pubblicazione sul sito del committente

**Art. 33. Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione.**

Avverso il presente disciplinare è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n.104/10.

► *Si precisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 211, comma 1, del Codice, l'ANAC, "su iniziativa della Stazione Appaltante o di una o più delle altre parti, esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del c.p.a. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del c.p.a."*

Massa li 04/05/2020

**Il responsabile del procedimento di gara**  
(Monica Pardini)

